

Codice dei contratti pubblici : Requisiti di capacità economica e finanziaria: la scelta del numero delle referenze bancarie è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione ed è sindacabile solo nell'ipotesi che lo stesso sia palesemente eccessivo avuto riguardo alla natura della gara.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

(Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, s.o. n. 107)

Art. 41. (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi)

(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995)

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese

concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel

settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi

di Sonia Lazzini

Così in Consiglio di Stato, decisione numero 2200 del 20 aprile 2006

<Va'osservato che la scelta del numero delle referenze bancarie è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione ed è sindacabile solo nell'ipotesi che lo stesso sia palesemente eccessivo avuto riguardo alla natura della gara.

E, nel caso di specie, trattandosi di appalto di rilevante valore economico, non appare illogica la richiesta di referenze da parte di più di un istituto di credito, atteso che il più ampio ventaglio delle referenze stesse è anche elemento indicatore della diffusione della conoscenza del concorrente nel mercato bancario e, quindi, di una rafforzata affidabilità.>